

*Articolo 2*

In caso d'utilizzo del certificato di restituzione rilasciato prima del 14 luglio 2000, e per quanto riguarda le merci riprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, si applica un tasso di restituzione ridotto tenendo conto della restituzione alla produzione.

Tuttavia se, all'accettazione della dichiarazione d'esportazione e a sostegno della sua domanda di pagamento di restituzione all'esportazione, l'operatore fornisce la prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione delle merci da esportare, il beneficio della concessione della restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato e

non sarà domandato, si applica il tasso di restituzione che non tiene conto della restituzione alla produzione.

La prova di cui al capoverso precedente è data dalla presentazione da parte dell'esportatore di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in questione che attesta che, per tale prodotto, il beneficio della restituzione alla produzione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato o non sarà domandato. Tale dichiarazione è controllata in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*